

2012

Studio Pavan Daniela
dottore commercialista e revisore contabile
via G. Garibaldi 104/A
35043 Monselice (PD)



e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659
fax. 0429/533834

IVA PER CASSA, AVVIO ANTICIPATO

È stato pubblicato lo scorso 16 ottobre sul sito del M.E.F. il Decreto attuativo e la relativa Relazione illustrativa di quanto disposto dall'art. 32-bis del D.L. 83/2012 relativamente alla c.d. "IVA per cassa".

Come previsto dall'art. 32-bis del D.L. 83/2012, i soggetti passivi d'imposta che nell'anno solare precedente ovvero, in caso di inizio di attività in corso d'anno, hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 2 milioni di Euro **possono optare per la liquidazione dell'IVA per cassa.**

L'opzione potrà essere applicata già alle operazioni effettuate a **decorrere dal prossimo 1 dicembre.**

I principali aspetti da considerare nel nuovo regime sono i seguenti:

- Soggetti ammessi;
- Tipologia dei destinatari della fattura;
- Effetti contabili

Soggetti ammessi. Il nuovo regime di liquidazione dell'IVA per cassa è ammesso per i soggetti passivi con volume di affari non superiore a **2 milioni di euro**. La verifica di tale importo andrà effettuato, con ogni probabilità, con il dato dell'anno precedente della dichiarazione IVA annuale o con quello previsto per l'anno in corso, in caso di inizio attività. Stando così le cose, anche i soggetti che da inizio anno operano nel regime normale avendo realizzato l'anno precedente un volume superiore alla vecchia soglia di 200.000 euro, potrebbero essere interessati.

Tipologia dei destinatari della fattura. Altro aspetto da considerare è l'analisi della controparte. Infatti il differimento dell'IVA è possibile solo per le operazioni nei confronti dei soggetti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Su quest'ultimo aspetto dovrebbe essere sufficiente la spendita della partita IVA da parte dell'acquirente in quanto è da escludere che il cedente/prestatore debba attuare una verifica circa lo status dell'acquirente. Il semplice possesso della partita IVA e la comunicazione della stessa da parte dell'acquirente dovrebbe garantire il fatto che l'acquirente stia agendo in veste di soggetto passivo.

Effetti contabili. Una delle novità più significative del nuovo regime è quello per cui **i soggetti che scelgono il regime IVA per cassa potranno detrarre l'IVA sugli acquisti al momento del pagamento della fattura al fornitore.** E' una novità importante in quanto nel regime introdotto nella precedente versione (art. 7 del D.L. 185/2008, conv. In L. n. 2/2009), l'indicazione in fattura che si trattava di un'operazione

con IVA a esigibilità differita, impediva al destinatario di detrarre l'IVA fino al momento del pagamento. Il nuovo regime, quindi, inverte la prospettiva obbligando il soggetto passivo che si avvale delle disposizioni dell'IVA per cassa a tenerne conto sia per quanto concerne la fatturazione attiva che passiva. A questo punto appare ultroneo, sebbene vi sia uno specifico obbligo, l'indicazione in fattura secondo cui l'IVA è liquidata per cassa in quanto **il destinatario della fattura potrà detrarre l'IVA a prescindere dal pagamento**. In analogia a quanto previsto nell'attuale regime dell'IVA per cassa, **il differimento dell'IVA cessa con il decorso di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione**. Tale limite temporale non si applica se nel frattempo l'acquirente sia assoggettato a procedure concorsuali.

E' anche il caso di precisare che solo l'IVA sulle fatture emesse diventa comunque esigibile decorso un anno dall'operazione. Per quel medesimo soggetto, l'IVA sugli acquisti, invece, rimarrà indetraibile finché non ci sarà il pagamento della fattura non essendo previsto un termine analogo.

Sono **escluse dalla disciplina**:

- le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'IVA, quali monofase (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972), agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del predetto decreto IVA) e margine dei beni usati (art. 36 del DL n. 41/1995)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non passivi d'imposta
- le operazioni effettuate verso soggetti che assolvono l'IVA mediante il *reverse charge*

Non scontano il differimento della detraibilità, invece:

- acquisti e servizi assoggettati all'IVA mediante il *reverse charge*
- gli acquisti intracomunitari
- le importazioni di beni
- le estrazioni di beni dai depositi IVA

La **fattura emessa** dovrà riportare la dicitura *"Trattasi di operazione con IVA per cassa, di cui all'art.32-bis del D.L. 83/2012"*, la cui omissione è considerata una violazione formale.

Le operazioni per le quali si applica il regime **concorrono a formare il volume d'affari** del cedente o del prestatore, partecipando alla determinazione del pro-rata, in riferimento all'anno in cui vengono effettuate, e sono inserite nella liquidazione periodica relativa al periodo (mese o trimestre) in cui è incassato il corrispettivo.

Se l'incasso del corrispettivo è parziale, l'imposta concorre per la relativa proporzione.

L'opzione ha termine dal momento in cui viene **superata la soglia dei 2 milioni di Euro**; in tal caso il soggetto riprende ad applicare le regole ordinarie dell'IVA a partire dal mese successivo a quello in cui è stata superata la soglia. Nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa è imputato a debito l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Ciò con lo scopo di evitare la coesistenza di due regimi di liquidazione dell'imposta.

Nello stesso periodo potrà essere esercitata la detrazione relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono ancora stati incassati.

f.to
dott.ssa Daniela Pavan

Fonti: *le informazioni sono state tratte da Fisco7*